

REGOLAMENTO (CEE) N. 1968/93 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1993

relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari riguardo ad alcuni prodotti siderurgici contemplati nel Trattato CEE importati nella Comunità dalla Repubblica Ceca e dalla Repubblica Slovacca (dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 16 dicembre 1991 è stato firmato a Bruxelles un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da una parte e la Repubblica federativa Ceca e Slovacca dall'altra (*) (in seguito denominato « accordo interinale »);

considerando che nel 1992 alcuni prodotti siderurgici contemplati nell'accordo interinale sono stati soggetti nella Comunità a misure di salvaguardia a norma della raccomandazione 92/434/CECA della Commissione del 14 agosto 1992 (**) e della decisione 92/433/CECA della Commissione del 14 agosto 1992 (†);

considerando che dopo la dissoluzione della Repubblica federativa Ceca e Slovacca, il 31 dicembre 1992, la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca hanno presentato dichiarazioni nelle quali informano la Comunità di avere intenzione di continuare ad assumere tutti gli obblighi derivanti dall'accordo interinale;

considerando che la situazione relativa alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici originari della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca è stata accuratamente esaminata e che, in base alle informazioni pertinenti di cui dispongono, le parti hanno stabilito che una soluzione accettabile e tale da ostacolare il meno possibile il buon funzionamento dell'accordo interinale è l'istituzione di un sistema di contingenti tariffari per le importazioni di alcuni prodotti siderurgici nella Comunità;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione dei tassi previsti per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno

degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi;

considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, di contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingenziali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che tuttavia questa modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenziali e informarne debitamente gli Stati membri;

considerando che il sistema di contingenti tariffari secondo gli orientamenti suddetti è stato istituito con le decisioni n. 1/93 (*) e n. 1/93 (†) del comitato misto ai sensi dell'accordo interinale per il periodo dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 1995;

considerando che è necessario fissare le disposizioni per l'applicazione del sistema di contingenti tariffari in detto periodo;

considerando che per i prodotti contemplati nel Trattato CECA che sono oggetto delle decisioni del comitato misto tali disposizioni sono state fissate dalla decisione n. 1970/93/CECA della Commissione (*),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nel periodo dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 1993 e, fatto salvo il riesame annuo, fino al 31 dicembre 1995 le importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nella seguente tabella e originari della Repubblica Ceca sono soggette ai dazi applicabili a norma dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica federativa Ceca e Slovacca e beneficiano, tra l'altro, dei contingenti tariffari

(*) GU n. L 115 del 30. 4. 1992, pag. 2.

(†) GU n. L 238 del 21. 8. 1992, pag. 26.

(‡) GU n. L 238 del 21. 8. 1992, pag. 24.

(*) GU n. L 157 del 29. 6. 1993, pag. 59.

(†) GU n. L 157 del 29. 6. 1993, pag. 67.

(‡) Vedi pagina 152 della presente Gazzetta ufficiale.